

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4548**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori DIANA Lino, ZILIO, BEDIN, GIARETTA e  
ANDREOLLI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MARZO 2000**

—————

Concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati  
nonchè delle vittime delle violenze contro la popolazione ita-  
liana di Fiume e dell’Istria nel secondo dopoguerra

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Per due volte, nell'autunno del 1943 e nella primavera del 1945, le terre situate al confine orientale italiano furono attraversate da un'ondata di violenza politica (generalmente conosciuta come le foibe giuliane), in cui antagonismi nazionali di lunga durata ma esasperati dalla politica fascista di snazionalizzazione delle minoranze slovena e croata, conflitti sociali, estremismo ideologico e, soprattutto, volontà di repressione preventiva di qualsiasi opposizione all'annessione della Venezia Giulia alla Jugoslavia comunista, si sommarono provocando alcune migliaia di vittime, in massima parte fra la popolazione italiana della regione. Nel dopoguerra poi, nei territori giuliani passati a diverso titolo sotto il controllo jugoslavo le violenze non ebbero più dimensioni di massa, ma proseguirono senza soluzione di continuità ai danni della popolazione italiana contraria all'annessione alla Jugoslavia e che comunque non era di-

sposta a conformarsi ai parametri ideologici, nazionali e religiosi del regime stalinista di Tito. Tali violenze, spesso dagli esiti fatali, sommate al ricordo delle due precedenti ondate del 1943 e del 1945, generarono un clima di intimidazione e di grave insicurezza, che contribuì in misura significativa a spingere la popolazione italiana di Fiume e dell'Istria ad esodare dalla terra in cui era storicamente insediata. Di tali tragedie, protagonisti e congiunti hanno spesso tenuto che la comunità nazionale fosse divenuta immemore. Onorarne perciò oggi la memoria non vuol dire rinfocolare conflitti che già troppo danno hanno provocato alle popolazioni delle terre di confine, oltre che nuocivo ai rapporti fra l'Italia e gli Stati vicini: vuol dire semplicemente compiere un atto di omaggio nei confronti di nostri connazionali la cui volontà di essere italiani è stata pagata ad altissimo prezzo.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Al coniuge superstite, ai figli, ai nipoti ed in loro mancanza al congiunto più prossimo di coloro che, dall'8 settembre al 10 ottobre del 1943 nel territorio dell'ex provincia di Pola, dopo il 31 ottobre 1944 a Zara, e dal 1° maggio all'11 giugno del 1945 nel territorio delle ex province di Trieste, Gorizia, Pola e Fiume, sono stati soppressi da parte di elementi, formazioni ed organi jugoslavi mediante fucilazione, annegamento, infoibamento ed altre forme di violenza, delle vittime successivamente decedute in prigionia ma arrestate nei periodi indicati, come pure degli scomparsi nei medesimi periodi, è concessa a domanda ed a titolo onorifico senza assegni, una apposita insegna metallica con relativo diploma.

2. Il medesimo riconoscimento è attribuito ai cittadini italiani deceduti a seguito delle violenze perpetrate ai danni della popolazione italiana residente nei territori ceduti alla Jugoslavia in esecuzione del trattato di pace o comunque a diverso titolo amministrati da parte jugoslava dal 1° maggio 1945 fino a tutto il 30 aprile 1956. Fra tali vittime vanno considerate quelle decedute nel tentativo di raggiungere l'Italia, compresi coloro la cui domanda d'opzione per la cittadinanza italiana era stata respinta dalle autorità jugoslave.

3. Sono esclusi dal riconoscimento i caduti in combattimento, gli appartenenti a formazioni militari che vestivano divisa o insegne germaniche e comunque gli appartenenti ed i collaboratori di organi e formazioni che tennero un comportamento efferato contro gli antifascisti e la popolazione civile o praticarono la delazione ai danni dei resistenti e dei

cittadini di origine ebraica, quali l'Ispettorato speciale di pubblica sicurezza per la Venezia Giulia, il Centro per lo studio del problema ebraico, la dirigenza della federazione di Trieste del partito fascista repubblicano, i membri delle squadre d'azione protagoniste dei *pogrom* antiebraici di Trieste del 1941 e del 1943.

#### Art. 2.

1. Le domande, su carta libera, dirette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, debbono essere corredate da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la descrizione del fatto, della località, della data in cui si sa o si ritiene sia avvenuta la soppressione o la scomparsa del congiunto, allegando ogni elemento possibile, eventuali testimonianze, nonchè riferimenti a studi, pubblicazioni, memorie sui fatti.

2. Le domande vanno presentate entro il limite di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Successivamente al completamento dei lavori della commissione di cui all'articolo 3, tutta la documentazione così raccolta verrà messa liberamente a disposizione degli studiosi.

#### Art. 3.

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è costituita una commissione di undici membri, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da persona da lui delegata, e formata da tre esperti designati rispettivamente dagli uffici storici degli stati maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da due esperti designati rispettivamente dall'Archivio centrale dello Stato e dall'Archivio storico-diplomatico del Ministero degli affari esteri, da due esperti designati rispettivamente dall'Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli e Venezia Giulia e dall'Istituto re-

gionale per la caduta istriana di Trieste, da un rappresentante del comitato familiari e congiunti degli infoibati, nonchè da un funzionario del Ministero dell'interno.

2. La commissione nell'esame delle domande può avvalersi dell'opera e del parere consultivo di studiosi della materia, scelti fra quanti possiedano pubblicazioni scientifiche sull'argomento.

#### Art. 4.

1. La commissione di cui all'articolo 3, è insediata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e procede immediatamente alla determinazione delle caratteristiche dell'insegna metallica in acciaio brunito e smalto, con la scritta «L'Italia ricorda i suoi figli», del diploma a firma del Presidente della Repubblica, nonchè delle modalità di consegna di entrambi agli aventi diritto.

2. Al personale di segreteria della commissione provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri.

#### Art. 5.

1. All'onere della presente legge valutato in lire 20 milioni annue a decorrere dal 2000 si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.





